

DECRETO N. 102 / AdSP-MTMI

IL PRESIDENTE

Oggetto: Approvazione Capitolato tecnico, Disciplinare di gara e contestuale Impegno di spesa per il servizio per la gestione del presidio di primo intervento medico-sanitario all'interno dell'ambito portuale di Gioia Tauro (RC), nonché il servizio di trasporto in autoambulanza.

VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 16 luglio 1998 istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che affida alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;

VISTO il D.M. in data 4 agosto 1998 col quale sono stati individuati i limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità stessa ed il Verbale relativo i successivi ampliamenti, approvato con il Decreto n. 7/02 della Direzione Marittima di Reggio Calabria;

VISTO il D.Lgs. 04 agosto 2016 n.169, relativo alla Riorganizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali (sostituite con le Autorità di Sistema Portuale) di cui alla legge 28 gennaio 1994, n.84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n.124";


VISTO l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.L.gs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;

VISTO il D.M. n. 257 del 18.06.2021 con il quale il C.A. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;

VISTO il Decreto n. 18/20 del 18.02.2020 con il quale il C.A. (CP) dott. Pietro Preziosi ha assunto l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro;

VISTA la delibera del Comitato Portuale n° 09/07 del 28/09/2007 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità adeguato ai principi di cui legge n. 94/1997;

VISTA la nota del Ministero dei Trasporti del 15 gennaio 2008 con la quale veniva approvato, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle



Finanze, il suddetto regolamento con le modifiche riportate nella stessa nota;

VISTA la Delibera n. 11/2021/ADSP-MTMI del 02/11/2021, pubblicata all'indirizzo <https://www.portodigioiatauro.it/albopretorio/provvedimenti/2021/11/04/11-2021-adsp-mtmi-11-2021-adsp-mtmi-770/> con la quale il Comitato di Gestione ha approvato il Bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario dell'anno 2022;

VISTO il provvedimento prot. M.INF.VPTM. Registro Ufficiale U.0001337 in data 17/01/2022, mediante il quale il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili vigilante ha approvato il Bilancio di previsione dell'anno 2022 e la Delibera n. 11/2021/ADSP-MTMI del 02/11/2021 del Comitato di Gestione;

VISTO il D.L. n. 168 del 12/07/2004, (Decreto taglia spese), convertito con modificazioni nella legge 30/07/2004 n. 191, recante norme in materia di contenimento della spesa pubblica, che stabilisce che le pubbliche amministrazioni, possono ricorrere alle convenzioni stipulate da CONSIP S.P.A.;


VISTO l'art. 1, commi 449 e 450, della L. 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 145/2018 in materia di obblighi e facoltà per le amministrazioni pubbliche di fare ricorso alle convenzioni – quadro stipulate da CONSIP S.p.A., nonché, per acquisti di beni e servizi di importo superiore ad € 5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

VISTO il D.L. n. 95 del 06/07/2012 (Spending Review) convertito con modificazioni nella legge 7/08/2012 n. 135 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica che obbliga le amministrazioni pubbliche ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da CONSIP SPA;

VISTA la Convenzione n. 08/2019 del 19/07/2019, registrata all' Ufficio delle Entrate di Palmi al n. 2133 – Serie 3^a - Atti privati in data 22/07/2019, con la quale l'Autorità Portuale di Gioia Tauro ha affidato, previa procedura selettiva di evidenza pubblica, all'Associazione Pubblica Assistenza "Sacro Cuore", la gestione del presidio di primo intervento medico-sanitario all'interno dell'ambito portuale di Gioia Tauro (RC), nonché il servizio di trasporto in autoambulanza da svolgersi a favore di tutti gli utenti portuali, per la durata di 3 (tre) anni per il periodo compreso tra il giorno 01/7/2019 ed il 30/06/2022;



- CONSIDERATO** dunque che a decorrere dal 01/07/2022 non sarà più attivo, nell'ambito portuale di Gioia Tauro, alcun servizio volto a garantire la continuità assistenziale medico-sanitaria nei confronti degli utenti portuali;
- VISTO** l'art. 15, comma 12, del D. L.gs. 13/12/2017, n. 232 che ha abrogato il D.M. 14/11/1994 e s.m.i., recante il catalogo dei servizi di interesse generale che avrebbero dovuto essere assentiti in concessione dalle AdSP ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c) e comma 5 della L. 84/94 e s.m.i.;
- CONSIDERATO** che l'Autorità di Sistema Portuale ha il compito di perseguire le finalità pubblicistiche indicate dall'art. 6, comma 4, lettera a), citate in epigrafe;
- RITENUTO** che il servizio di primo intervento medico-sanitario all'interno dell'ambito portuale abbia costituito e costituisca una finalità pubblicistica rilevante, i cui sottostanti interessi l'Autorità di Sistema Portuale è chiamata a perseguire in forza delle succitate disposizioni legislative;
- RITENUTO** pertanto necessario ed urgente procedere con l'avvio della procedura per l'individuazione di un soggetto giuridico a cui affidare la gestione del presidio di primo intervento medico-sanitario all'interno dell'ambito portuale di Gioia Tauro (RC), nonché il servizio di trasporto in autoambulanza;
- CONSIDERATO** che l'art 35 comma 1 lettera d) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., rubricato "*Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti*", prevede la soglia di euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX;
- RILEVATO** che il servizio oggetto dell'affidamento rientra tra i servizi specifici elencati nell'allegato IX, sopracitato, contraddistinto in particolare con il CPV da 85000000-9 a 85323000-9;
- CONSIDERATO** che l'art. 36, comma 2, lettera b) del D. L.gs. 50/2016 prevede per affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, l'affidamento diretto previa valutazione per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- CONSIDERATO** che l'art. 143, del D. L.gs. 50/2016, rubricato "*Appalti riservati per determinati servizi*", prevede che le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici esclusivamente per i servizi sanitari alle organizzazioni che hanno ha come obiettivo statutario il perseguimento di una missione di



servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi identificati con i codici CPV 85000000-9 a 85323000-9;

CONSIDERATO il decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” ed in particolare l'art. 1 “Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”, convertito con L. 120/20 e s.m.i;

CONSIDERATO ancora il decreto legge su richiamato che prevede all'art. 1 comma 2 lett. b) ultimo periodo l'affidamento per il lavori servizi e forniture sottosoglia ma di importo superiore a 1.000.000,00 di euro la procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 previa consultazione di almeno 15 operatori economici;


VISTO Il Decreto del Presidente n. 83/ADSP-MTMI del 12/04/2022 di approvazione della procedura per l'individuazione del soggetto giuridico a cui affidare la gestione del presidio di primo intervento medico-sanitario all'interno dell'ambito portuale di Gioia Tauro (RC), nonché il servizio di trasporto in autoambulanza;

VISTI gli atti relativi alla procedura per l'individuazione del soggetto giuridico a cui affidare la gestione del presidio di primo intervento medico-sanitario all'interno dell'ambito portuale di Gioia Tauro (RC), nonché il servizio di trasporto in autoambulanza, - in particolare il Capitolato d'onori e il Disciplinare di gara, che al paragrafo “**3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO**” prevede quale importo a base di gara è pari ad euro 410.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, comprensivi degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a euro 8.200,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi non sono soggetti a ribasso **per un totale di euro 410.000,00 (Euro Quattrocentodiecimila/00) per il periodo dal 01/07/2022 al 31/12/2024.**

RITENUTO pertanto necessario procedere all'approvazione del Capitolato Tecnico recante e linee guida inerenti le modalità di esecuzione del servizio di gestione del presidio di primo intervento medico-sanitario all'interno dell'ambito portuale di Gioia Tauro nonché il servizio di trasporto in autoambulanza da svolgersi a favore di tutti gli utenti portuali, a cui dovrà attenersi il Soggetto affidatario;

CONSIDERATO che le principali condizioni economiche contrattuali per l'affidamento di lavori e servizi, prevedono il rispetto dei principi di cui all'art. 30 in termini di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ed altresì, dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità;

pertanto sussistenti i presupposti di legge contemplati dal codice dei contratti pubblici, per le ragioni illustrate in premessa, affinché la



RITENUTO

procedura da adottare relativa all'individuazione del soggetto giuridico a cui affidare la gestione del presidio di primo intervento medico-sanitario all'interno dell'ambito portuale di Gioia Tauro (RC), nonché il servizio di trasporto in autoambulanza possa essere quella prevista dall'art. 63, comma 2, lett. a) del D. L.gs. 50/2016, che prevede l'esperimento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;

il codice dei contratti pubblici e, in particolare:

VISTO

- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
- l'articolo 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l'articolo 35 sulle soglie;
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'articolo 63 sull'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;

l'art. 8, comma 3, lett. r) della L. 84/94 e s.m.i., in forza del quale il Presidente esercita ogni altra competenza che non sia attribuita dalla medesima Legge ad altri Organi dell'AdSP;

VISTI

gli atti d'ufficio;

VISTI


DECRETA

Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo.

Sono approvati gli atti relativi la procedura per l'individuazione del soggetto giuridico a cui affidare il servizio per la gestione del presidio di primo intervento medico-sanitario all'interno dell'ambito portuale di Gioia Tauro (RC), nonché il servizio di trasporto in autoambulanza, e precisamente:

- Capitolato tecnico prestazionale
- Disciplinare di gara
- Patto di integrità

La somma di € **410.000,00 (Euro Quattrocentodiecimila/00)**, **suddivisa come di seguito riportato:**



Quadro Economico - Impegno di Spesa		
Periodo dal /al		Importo
01/07/2022	31/12/2022	82.000,00 €
01/01/2023	31/12/2023	164.000,00 €
01/01/2024	31/12/2024	164.000,00 €
Totale Impegno di spesa		410.000,00 €

L'allegata prenotazione di impegno di spesa vale quali preventivo accertamento della copertura finanziaria, a norma dell'art. 9, comma 2, della L. 102/2009.

Manda al responsabile del Centro di Costo ed al Dirigente dell'Area Finanza-Controllo-Risorse Umane per il perfezionamento della procedura di assunzione di impegno di spesa.

Gioia Tauro 05 MAG. 2022

**IL DIRIGENTE
DELL'AREA DEMANIO PATRIMONIO
LAVORO PORTUALE**
Dott. Pasquale FARAONE

**IL SEGRETARIO GENERALE
CA. (CP) Pietro PREZIOSI**

**IL PRESIDENTE
A.I. (CP) Andrea AGOSTINELLI**

Visto: il R.C.P.T.
Avv. Simona SCARCELLA

VISTO, SI AUTORIZZA LA SPESA

DI € 410.000,00
che quattromiladiecimile/00

SUL CAPITOLO CA 202011 P.P. E.F. 2022/2023/2024

Gioia Tauro, li 05 MAG. 2022

VISTO, E' ASSUNTO L' IMPEGNO DI SPESA, AI SENSI
DELL' ART. 22 DEL REGOL. DI CONTABILITA', DI
€ 82.000,00 x 2022 - 164.000,00 x 2023 - 164.000,00 x 2024 SUL
CAPITOLO CA 202011 P.P. E.F. 2022/2023 PER GLI
OBBLIGHI DI CUI AL PRESENTE PROVVEDIMENTO.

Gioia Tauro, li 05 MAG. 2022

**Il Responsabile del
Centro di Costo**
Il Dirigente
Area Demanio-Portuale
Dott. Pasquale FARAONE

Il Responsabile Amministrativo



Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio


Servizio di Gestione del presidio di primo intervento medico-sanitario all'interno dell'ambito portuale di Gioia Tauro (RC), nonché il servizio di trasporto in autoambulanza da svolgersi a favore di tutti gli utenti portuali

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

4 MAGGIO 2021

AdSP - MTMI

Autore: Area Demanio Patrimonio e Lavoro Portuale



Servizio di Gestione del presidio di primo intervento medico-sanitario all'interno dell'ambito portuale di Gioia Tauro (RC), nonché il servizio di trasporto in autoambulanza da svolgersi a favore di tutti gli utenti portuali

Art. 1 Oggetto

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione del presidio di primo intervento medico-sanitario all'interno dell'ambito portuale nonché il servizio di trasporto in autoambulanza da svolgersi a favore di tutti gli utenti portuali, ubicato presso una porzione di un fabbricato a due piani fuori terra di pertinenza demaniale marittima, individuato in catasto al foglio di mappa 31, particella 779 del Comune di San Ferdinando (RC), incamerato con Verbale n. 44 del 9/12/2015.


L'affidatario attraverso il personale medico ed infermieristico di stanza presso il presidio, dovrà assicurare l'attività di pronto soccorso di cui all'art. 45 del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. che comprende tutte le prestazioni sanitarie con carattere di urgenza-emergenza.

In particolare l'attività di pronto soccorso dovrà riguardare:

- a) servizio di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza dei lavoratori che svolgono la loro attività presso il terminal portuale;
- b) approntamento, organizzazione e gestione delle attrezzature di pronto soccorso, anche nel rispetto delle previsioni dell'articolo 45 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- c) approntamento, organizzazione e gestione di una camera di medicazione nel rispetto delle previsioni dell'articolo 30 del D.P.R. n. 303/56;
- d) organizzazione e gestione dei rapporti con servizi esterni necessari allo svolgimento delle attività di cui alle lettere precedenti (servizi per il trasporto dei lavoratori infortunati, acquisti di materiale sanitario con costo a carico dell'Autorità Portuale);
- e) organizzazione, aggiornamento, gestione ed elaborazione statistica di un sistema di schede personali contenenti informazioni sugli interventi ambulatoriali, di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza e non, resi a favore dei lavoratori impiegati presso il terminal portuale;
- f) visite richieste dai lavoratori e prestazioni di chirurgia ambulatoriale (suture, drenaggi, ecc.), di cardiologia ambulatoriale (ECG), di ortopedia ambulatoriale (immobilizzazioni, bendaggi, applicazioni di collari, ecc.), vaccinazioni, trattamenti internistici (controlli pressori, crisi ipertensive, broncopneumopatia, colpi di calore, iperpiressie, algie diffuse, eccetera).
- g) coordinamento e gestione da parte del medico di guardia, in base ai codici di gravità, del trasporto di eventuali feriti presso gli ospedali di competenza;
- h) interventi per malori o urgenze sanitarie che sopravvengano durante l'orario di servizio;
- i) servizio di trasporto assistito su autoambulanza presso struttura ospedaliera;
- j) gestione di eventuali emergenze sanitarie collettive connesse a calamità naturali;
- k) gestione e compilazione della documentazione sanitaria di primo soccorso e dei relativi profili medico-legali (registrazione degli interventi, rilascio certificazione di avvenuta assistenza medica, eventuale compilazione primo modello INAIL).

Il servizio di gestione del presidio sanitario si articolerà, nel dettaglio, nelle seguenti attività:

- a) presidio di primo intervento medico per ore 24 di ogni giorno lavorativo, articolato su tre turni, mettendo a disposizione, per ciascun turno, quanto segue:
- b) un servizio di trasporto in autoambulanza, in regola con le autorizzazioni regionali previste dalla normativa.



L'affidatario per l'espletamento del servizio dovrà rendere disponibile:

- b1) un'autoambulanza di tipo B ordinaria, ai sensi della Legge n. 25/2001, dotata di defibrillatore automatico stazionante presso la stessa sede;
- b2) un autista soccorritore dedicato munito di attestato di frequenza del corso BLS (Basic Life Support) e ALS (Advanced Life Support) con patente di guida (Patente B) con funzioni di barelliere;
- c) un medico specialista in medicina d'urgenza; ovvero di un medico generico con esperienza di almeno 3 (tre) anni (anche non continuativi) in medicina interna o generale e in medicina d'urgenza presso aziende pubbliche o private in attività libero professionale;
- d) un infermiere professionale in possesso dei requisiti per espletare l'attività di soccorritore (munito di attestato di frequenza del corso BLS e ALS), con almeno tre anni di servizio;
- e) messa a disposizione, da parte dell'affidatario, delle apparecchiature e dei presidi medico-chirurgici necessari all'adeguata gestione del presidio in argomento.

Sono a carico dell'affidatario la manutenzione dell'autoambulanza, le attrezzature a corredo della stessa, la verifica quotidiana del perfetto funzionamento e quanto altro necessario al regolare utilizzo della stessa (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: tassa di circolazione, assicurazione, carburante, etc.).

L'affidatario dovrà assicurare la presenza minima presso il presidio stabilita dal presente capitolato, mediante le opportune turnazioni e sostituzioni.

L'eventuale sostituzione di personale medico ed infermieristico dovrà essere effettuata con personale avente identici requisiti professionali. Non è consentito impiegare presso il presidio personale con rapporto di volontariato.

Pertanto l'organizzazione di base del presidio dovrà essere strutturata, per ciascun turno di 24 ore come segue:

- tre autisti soccorritori di cui alla lettera b2);
- tre medici di cui alla lettera c);
- tre infermieri professionali di cui alla lettera d).

Art. 2 Durata


L'affidamento dei servizi specificati avrà la durata di 30 (trenta) mesi.

Art. 3 Modalità di svolgimento delle attività

Interventi di primo soccorso e di emergenza

Il medico di turno dovrà gestire le emergenze mediche (infortunio e/o malore grave) e nel caso non sia possibile risolvere l'evento sul posto, organizzare il trasporto dell'interessato al pronto soccorso più vicino con un'ambulanza.

In particolare, il personale medico del presidio, valutata la gravità e l'urgenza dell'evento segnalato, metterà in atto la terapia necessaria decidendo se la condizione clinica è gestibile all'interno della struttura o se si debba procedere al trasporto al pronto soccorso ospedaliero, provvedendo comunque alla registrazione del fatto accaduto sull'apposito registro sanitario.



L'assistenza medica dovrà essere prestata in piena osservanza a quanto disposto dalle norme in materia di emergenza e trasporto medico.

Il personale medico ed infermieristico del presidio dovrà, in sintesi, essere in grado:

- a) di gestire la richiesta d'intervento sanitario nel più breve tempo possibile rispetto all'ubicazione del luogo dove si è verificata l'emergenza e di organizzare il tempestivo trasporto con ambulanza, ove necessario;
- b) di attivare i centri di soccorso;
- c) di garantire la comunicazione con il medico del pronto soccorso dell'Ospedale per tutte le informazioni necessarie riguardo il luogo e le modalità dell'evento.

Dotazioni: locali, attrezzature fisse e mobili, arredi e utenze

L'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio mette a disposizione per lo svolgimento del Servizio una porzione di un fabbricato demaniale marittimo a due piani fuori terra di pertinenza demaniale marittima, individuato in catasto al foglio di mappa 31, particella 779 del Comune di San Ferdinando (RC), incamerato con Verbale n. 44/2015 del 09/12/2015, conforme alla normativa in materia di sicurezza, igiene, prevenzione e protezione e tutela della salute sul posto di lavoro.

Al momento dell'avvio del servizio sarà redatto un verbale di consegna dei locali.

Al termine della convenzione, o in caso di riconsegna anticipata, sarà redatto un nuovo verbale.

L'Amministrazione potrà richiedere il ripristino dei locali qualora dovessero risultare danneggiati.

Alla scadenza convenzionale, l'affidatario dovrà provvedere a proprie spese alla rimozione degli arredi e delle attrezzature di proprietà presenti presso i locali, lasciando completamente liberi i locali dai beni di proprietà entro e non oltre 15 giorni, in caso contrario le spese sostenute saranno imputate al deposito cauzionale definitivo.

L'affidatario si impegna ad assumere le spese di mantenimento in efficienza del compendio strumentale fornito dall'amministrazione, salvo accertamento della funzionalità delle attrezzature in sede di verbale di consegna.

Le utenze relative alla fornitura di acqua e di energia elettrica e le utenze telefoniche, le spese di pulizia e gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti saranno a carico del Soggetto affidatario.

Manutenzione

L'affidatario è tenuto ad assicurare il buon uso, la conservazione e la piccola manutenzione delle attrezzature fisse e mobili messe a disposizione dall'amministrazione.

L'affidatario è inoltre tenuto a segnalare immediatamente ogni guasto, anomalia o difetto di funzionamento delle attrezzature, dei locali o delle cose, nonché l'onere di evitarne in via cautelativa l'uso, ove sussistano o possano ragionevolmente temersi rischi apprezzabili per persone o cose.

Art. 4 Sicurezza nell'esecuzione del servizio

Tutte le attività descritte nel presente capitolato verranno svolte dall'affidatario nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene del lavoro e osservando quanto specificato nel documento di valutazione dei rischi interferenziali, che dovrà essere redatto a sua cura ai sensi dell'art. 28 del D. L.gs. 81/2008 e s.m.i.



Tale documento potrà essere aggiornato dall'affidatario, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del Servizio.

Dopo la sottoscrizione della convenzione, l'affidatario non potrà sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali deve svolgersi il servizio, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele ed adottare determinati accorgimenti; pertanto nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione del servizio.

Art. 5 Norme finali

Il presente Capitolato formerà parte integrante della convenzione, e per quanto non espressamente previsto trovano applicazione le disposizioni del codice civile e quelle dettate in tema di contratti pubblici.

In ogni caso sono fatte salve tutte le eventuali modifiche che si rendessero necessarie in specifica ottemperanza a disposizioni di legge che dovessero intervenire sia prima dell'affidamento che nel corso del rapporto convenzionale, in conformità alla normativa in tema di contratti pubblici.

Originale



Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio


Servizio di Gestione del presidio di primo intervento medico-sanitario all'interno dell'ambito portuale di Gioia Tauro (RC), nonché il servizio di trasporto in autoambulanza da svolgersi a favore di tutti gli utenti portuali

DISCIPLINARE DI GARA

4 MAGGIO 2021

AdSP - MTMI

Autore: Area Demanio Patrimonio e Lavoro Portuale



Servizio di Gestione del presidio di primo intervento medico-sanitario all'interno dell'ambito portuale di Gioia Tauro (RC), nonché il servizio di trasporto in autoambulanza da svolgersi a favore di tutti gli utenti portuali

1. PREMESSE

Con Decreto n. 83/AdSP-MTMI del 12/04/2022, l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio (di seguito per brevità anche ADSP-MTMI), ha deliberato di affidare il **Gestione del presidio di primo intervento medico-sanitario all'interno dell'ambito portuale di Gioia Tauro (RC), nonché il servizio di trasporto in autoambulanza da svolgersi a favore di tutti gli utenti portuali**

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63, del D. L.gs. 50/2016 e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

La procedura di gara potrà essere indetta anche tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione www.acquistinretepa.it.

Il luogo di svolgimento del servizio è **Gioia Tauro – Zona Portuale**

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dott. Pasquale Faraone.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Capitolato tecnico prestazionale
- Disciplinare di gara
- Istanza di partecipazione
- Patto di integrità

La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico, sui siti www.portodigioiatauro.it e www.acquistinretepa.it.

2.2 CHIARIMENTI

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E RICHIESTA CHIARIMENTI

Le imprese concorrenti potranno richiedere chiarimenti in forma scritta, esclusivamente attraverso l'indirizzo PEC : **autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it** entro il termine perentorio di 10 giorni (dieci) precedenti la data di presentazione delle offerte. Ai quesiti sarà dato riscontro a tutti i fornitori invitati alla procedura tramite posta elettronica certificata e sarà, altresì, pubblicato un elenco completo dei quesiti pervenuti con le rispettive domande, il tutto in forma anonima.


In attuazione delle disposizioni governative per il contenimento dell'emergenza sanitaria relativa al COVID-19, è prevista, per il concorrente, la facoltà e non l'obbligo di effettuare il sopralluogo delle aree interessate dalla concessione. La richiesta, da effettuarsi a mezzo email al seguente indirizzo: **areaamministrativa@portodigioiatauro.it**.

Al momento della conferma dell'appuntamento per il sopralluogo saranno comunicate le prescrizioni cui il concorrente dovrà ottemperare al fine di rispettare le norme sanitarie emergenziali.

Qualora richiesto il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. La Stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48 comma 5 del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. In caso di consorzio di cui all'art.



45 comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO

L'appalto è costituito da un unico lotto.

Oggetto dell'Appalto: Servizio di Gestione del presidio di primo intervento medico-sanitario all'interno dell'ambito portuale di Gioia Tauro (RC), nonché il servizio di trasporto in autoambulanza da svolgersi a favore di tutti gli utenti portuali.

L'importo a base di gara è pari ad euro 410.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, comprensivi degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a euro 8.200,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi **non sono soggetti a ribasso**.

4. DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di **30 mesi** decorrenti dall'1/7/2022.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.


I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare istanza di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).



Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165, nei confronti della stazione appaltante e della committente.

In particolare si precisa che:

- tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 (di cui all'art. 80, comma 5, lett. a), rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa alla stazione appaltante;
- le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell'A.N.A.C., **salve le modifiche apportate dal Decreto-legge 14.12. 2018, n. 135**. Si precisa che, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i **provvedimenti esecutivi** dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall'AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell'alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti.

La stazione appaltante valuterà i **provvedimenti esecutivi** dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato **per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara**. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante potrà acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Con riferimento agli enti del terzo settore, ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, è richiesta l'iscrizione "ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore".

È richiesta, pertanto,

- copia del certificato di iscrizione all'Anagrafe Unica delle ONLUS;
ovvero
- copia del certificato di iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato;
ovvero
- copia del certificato di iscrizione al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale o registri delle Regioni e delle Province autonome istituiti e disciplinati in attuazione della Legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e del Decreto ministeriale n. 471 del 14 novembre 2001;
ovvero
- copia del certificato di iscrizione ad ulteriori registri previsti dalla normativa di settore.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

b) Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, ovvero sia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore ad **€ 450.000,00 IVA esclusa**. Tale requisito è richiesto in ragione di quanto previsto dall'art. 83, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in quanto costituisce un indicatore idoneo a selezionare operatori economici del settore di riferimento dotati di solida capacità economico-finanziaria, assicurando al contempo la massima partecipazione.


La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa, in formato pdf;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA, in formato pdf;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l'attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del concorrente;
- copia delle fatture, accompagnate da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; ove la causale non sia chiara il concorrente potrà produrre anche copia dei contratti cui le fatture si riferiscono in formato pdf;
- originale sottoscritto digitalmente o copia conforme sottoscritta digitalmente dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione oppure originale sottoscritto digitalmente o copia autentica digitale dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Si precisa che, ai fini di quanto sopra, se il requisito posseduto da ogni singolo concorrente è superiore al requisito minimo richiesto, è sufficiente comprovare il possesso del requisito minimo richiesto.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.



7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

c) Esecuzione negli ultimi tre anni, dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito, nell'ultimo triennio dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte il servizio di gestione del presidio sanitario di primo intervento medico nell'ambito di un unico contratto, convenzione o altro atto negoziale equipollente, concluso o in corso di esecuzione.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante originale firmato digitalmente dal sottoscrittore, o copia conforme firmata digitalmente dal concorrente, dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, della sede di prestazione del servizio, del periodo di esecuzione e del numero di dipendenti.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante originale firmato digitalmente dal sottoscrittore o copia autentica informatica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, della sede di prestazione del servizio, del periodo di esecuzione e del numero di dipendenti.

c.1) Requisiti di ordine speciale: capacità organizzativa e capacità tecnica

Pena di esclusione, una o più dichiarazioni redatte ai sensi del presente disciplinare di gara, attestanti il possesso dei requisiti:

Requisiti di carattere organizzativo:

- il numero di medici disponibili ulteriori rispetto alla organizzazione di base prevista nell'allegato Capitolato Tecnico;
- il numero di infermieri disponibili ulteriori rispetto alla organizzazione di base prevista nell'allegato Capitolato Tecnico;
- la specializzazione posseduta dal/dai medico/i, ulteriore rispetto alla organizzazione di base prevista nell'allegato Capitolato Tecnico, allegando in copia il relativo curriculum;
- la specializzazione posseduta dal/dagli infermiere/i, ulteriore rispetto alla organizzazione di base prevista nell'allegato Capitolato Tecnico, allegando in copia il relativo curriculum;
- la eventuale presenza in organico di almeno un giovane professionista iscritto all'albo dei medici da meno cinque anni, in aggiunta al personale di base della struttura previsto nell'allegato Capitolato Tecnico;

Requisiti di carattere tecnico:

- la tipologia di motorizzazione della/e ambulanza/e disponibili sotto il profilo delle emissioni di CO2 indicando la categoria di appartenenza (EURO4, EURO5, EURO6, ecc.) allegando in copia i relativi libretti di circolazione.

d) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, idonea, pertinente e proporzionata all'oggetto di gara.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1* per il campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.


7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.



Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo al fatturato globale** di cui al **punto 7.2 lett. b)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria.

Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Il **requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. c)** deve essere posseduto **per intero** dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto **7.3 lett. c)** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

Il **requisito di cui al punto 7.3 lett. d)** in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti che costituendi di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è posseduto da ogni impresa costituente il RTI o il Consorzio.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I **sogetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice** devono possedere i **requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.**

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I **requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può far ricorso, oltre ai propri requisiti, anche a quelli delle proprie consorziate quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Il **requisito di cui al precedente punto 7.1 lett. d)** (valutazione di conformità del proprio sistema della qualità alla norma UNI EN ISO9001:2015) è posseduto in caso di partecipazione in consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal Consorzio e/o dalle imprese indicate quali esecutrici che svolgerà/anno l'attività oggetto della certificazione; a tal fine, dovranno essere indicate le Imprese che svolgeranno le attività per le quali è necessaria la certificazione.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.



In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il Seggio di gara o l'organo/Ufficio competente per detta fase comunica l'esigenza al RDP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente e della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, **la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.**

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto.

10. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo, presso le sedi in cui verrà effettuato il servizio, è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.

La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni lavorativi.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata al seguente indirizzo email: gare@portodigioiatauro.it.

e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico:

- nominativo del concorrente;
- recapito telefonico;
- recapito fax/indirizzo e-mail;
- nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro il giorno

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo.

Il termine ultimo per l'effettuazione dei sopralluoghi è il giorno

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto delegato, con apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante ed in possesso del proprio documento di identità.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La procedura di gara potrà essere indetta tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – www.acquistinretepa.it.



Per partecipare alla presente procedura, il concorrente dovrà produrre i seguenti plichi virtuali:

L'“OFFERTA” è composta da:

- **Documentazione amministrativa**
- **Offerta tecnica**
- **Offerta economica**

Tutta la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e quella economica devono essere in lingua italiana o, se redatte in lingua straniera, devono essere corredate da traduzione giurata in lingua italiana.

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'OFFERTA dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l'OFFERTA si compone (**Documentazione amministrativa, Offerta tecnica, Offerta economica**).

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 90 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

CONTENUTO DELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La Busta A dovrà contenere:

- Istanza di partecipazione alla procedura utilizzando l'apposito “Modello A”, nel quale l'operatore economico dichiara il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, che dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa (titolare) o di un suo procuratore, dotato dei poteri necessari per impegnare il concorrente;
- Patto d'Integrità utilizzando l'apposito “Modello B”;
- Garanzia provvisoria, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., pari a € 8.400,00 (euro ottomilaquattrocento/00) corrispondente al 2% (due per cento) Il valore presunto della concessione, costituita, a scelta dell'offerente, da fideiussione bancaria o assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

La garanzia dovrà:


- essere prodotta in originale digitale o in copia digitale conforme, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia a eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- la loro operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

L'importo della garanzia provvisoria è ridotto, anche cumulando le relative riduzioni:

- del 50% (cinquanta per cento) per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001;
- del 30% (trenta per cento) per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009, o in alternativa, del 20% (venti per cento) per gli offerenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- del 15% (quindici per cento) per gli offerenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;



Per fruire del beneficio di cui al precedente punto l'operatore economico offerente dovrà allegare copia digitale della documentazione comprovante il possesso delle certificazioni di cui sopra, onde evitare di incorrere nella circostanza di cui all'art. 83 del d.lgs. n. 50/2016.

In ogni caso occorrerà In caso di raggruppamento temporaneo le riduzioni, anche distintamente tra di loro, sono accordate se le condizioni di cui al precedente punto ricorrono per tutti gli operatori economici raggruppati.

Nel caso di fideiussione bancaria o assicurativa, si precisa che la cauzione provvisoria deve riportare in maniera esplicita la dichiarazione attestante i poteri di firma del Garante che sottoscrive la cauzione.

La fideiussione, nonché l'impegno a rilasciare, in caso d'aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in favore della Stazione appaltante valida, se assunto con atto separato, deve essere presentata in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Nel caso in cui l'istituto garante non emetta la fideiussione o l'impegno con firma digitale, l'offerente deve, in alternativa, allegare una copia scansionata per immagine della fideiussione cartacea purché sia rispettata una delle seguenti condizioni:

- la copia per immagine sia corredata da autenticazione di conformità all'originale cartaceo mediante firma digitale di un notaio abilitato;
- sia sostituita da copia a stampa dell'originale digitale o dal documento riepilogativo di polizza purché, in ambedue casi riporti chiaramente l'indicazione dell'indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell'autenticità;

Il beneficiario della garanzia provvisoria, che deve essere chiaramente indicato anche sulla fideiussione, è la Stazione appaltante in intestazione.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che la stipula della polizza sia stata effettuata prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della legge n. 266/2005.

CONTENUTO DELLA BUSTA "B – OFFERTA TECNICA"

La Busta "B – Offerta tecnica" deve contenere esclusivamente la documentazione necessaria alla valutazione degli elementi di cui al punto 7. Per ciascun elemento di valutazione il concorrente dovrà presentare la documentazione e la relazione dettagliatamente previste nel seguito.

L'offerta tecnica deve contenere gli elementi necessari per consentire la valutazione in merito alla veridicità, congruità, convenienza e apprezzabilità positiva di ciascuno degli elementi proposti, seguendo la descrizione e la progressione delle voci e degli elementi previsti nella Tabella descrittiva dei criteri di assegnazione dei punteggi di seguito riportata; qualora la descrizione risulti insufficiente o mancante, la Seggio di gara attribuirà punteggio pari a 0 all'elemento corrispondente.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore. In tal caso occorre allegare la procura.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario l'offerta e le eventuali correzioni devono essere sottoscritte dalla sola impresa capogruppo. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito l'offerta e le eventuali correzioni devono essere sottoscritte da tutte le imprese associate.

CONTENUTO DELLA BUSTA "C – OFFERTA ECONOMICA"

Nella busta "C" "Offerta economica" devono essere contenuti - a pena di esclusione dalla gara - i seguenti documenti:

Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l'indicazione dell'offerta economica inferiore a quella posta a base di gara, espressa in cifre e in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch'esso espresso in cifre e in lettere rispetto alla predetta offerta economica posta a base di gara, con le precisazioni di seguito descritte.

L'offerta è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con le seguenti precisazioni:

- l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata;


- il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
- il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento; se l'offerta è indicata come di ribasso ed è preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale;
- fermo restando quanto previsto alla lettera e), il ribasso offerto è applicato all'importo a base di gara;
- limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016:
 - la sottoscrizione di cui alla lettera a) deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario, a pena di esclusione;
 - l'offerta economica deve contenere, l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, a pena di esclusione. Tale dichiarazione di impegno può essere omessa nel caso in cui sia riportata nella documentazione amministrativa.

12 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

12.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- fino all'aggiornamento del DGUE alla normativa attualmente vigente, dichiara espressamente di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. comma 5, lett. c-bis), c-ter) e c-quater, f-bis) e f-ter) del Codice. Si fa presente che le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettere c-bis) e c-ter) sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 dell'A.N.A.C., salve le modifiche apportate dalla normativa successiva alla loro adozione; al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self-cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di risoluzione al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione);
- dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- in caso di Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c), ove il consorzio, al fine di soddisfare i requisiti tecnico-professionali e/o economico-finanziari, ricorra ai requisiti delle proprie consorziate non indicate quali esecutrici, indica la ragione sociale delle consorziate, la tipologia del requisito cui fa ricorso e la relativa misura;
- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
- accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto, nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
- allega l'attestato di avvenuto sopralluogo preliminare attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui devono essere eseguite le prestazioni;
- indica i seguenti dati: domicilio fiscale _____; codice fiscale _____, l'indirizzo di posta certificata **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica _____ ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice ed elegge domicilio, per effetto della presentazione dell'offerta, nell'apposita area del Sistema ad esso riservata ed all'indirizzo di posta certificata sopra indicato;
- Autorizza o meno, i sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a) del Codice e fatto salvo quanto stabilito al comma 6 del medesimo articolo, la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. L'eventuale diniego dovrà essere adeguatamente motivato e comprovato;



- dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Disciplinare di gara e di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche giudiziari, mediante strumenti manuali ed informatici, esclusivamente nell'ambito della presente iniziativa e per le finalità ivi descritte; dichiara, inoltre, di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e segg. Del Regolamento UE n. 2016/679. Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte della Autorità di Sistema.

12.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- documento attestante la garanzia provvisoria, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

- copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

12.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 12.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del **mandato collettivo irrevocabile** con rappresentanza conferita alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le **parti del servizio/fornitura**, ovvero la **percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili**, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la **percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili**, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- **copia autentica o copia conforme del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi

sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la presentazione di garanzie da parte di garanti non legittimati può essere sanata;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante per il tramite del proprio organo interno, competente per questa fase, assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante, per il tramite del proprio organo interno competente per la specifica fase, invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire quanto richiesto, pena l'esclusione dalla gara.

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.


Max 70 punti all'offerta tecnica, Max 30 punti all'offerta economica

La Seggio di gara giudicatrice opererà impiegando il criterio di comparazione costo/efficacia suddiviso in sottocriteri secondo lo schema seguente:

1.	Offerta Tecnica			70
	Organizzazione struttura rispetto offerta base(numero di medici, infermieri):			
	1.1	Numero di medici extra offerta base	20	
	1.2	Numero di infermieri extra offerta base	10	
	Qualifica/esperienza professionale (ulteriori titoli o esperienza):			
	1.1.1	Altra specializzazione extra offerta base medico	6	
	1.1.2	Altra specializzazione extra offerta base infermiere	4	
	1.1.3	Numero di anni di servizio extra offerta base medico	6	
	1.1.4	Numero di anni di servizio extra offerta base infermiere	4	
	Giovane professionista (iscritto da meno di 5 anni all'albo dei medici):			
	1.1.1.1	Per ogni giovane professionista oltre al personale della struttura	5	
2.	Caratteristiche Ambulanza (sulla base di emissione CO2):			
	2.1	Fino a categoria euro 3	0	
	2.2	Fino a categoria euro 5	3	
	2.3	Categoria euro 6	5	
		Ambulanza aggiuntiva (Categoria min euro 4)	5	
3.	Ribasso sul prezzo posto a base di gara			
	3.1	Prezzo offerto	30	

Ulteriori informazioni per l'attribuzione dei punteggi:

- Punto 1.1.1 per ogni specializzazione punti 3, per ogni master di II livello (3.000 ore 120 CFU) punti 2, per ogni master di I livello (1.500 ore 60 CFU) punti 1. Massimo punteggio attribuibile punti 6;



- Punto 1.1.2 per ogni specializzazione punti 2, per ogni master di I livello (1.500 ore 60 CFU) punti 1. Massimo punteggio attribuibile punti 4
- Punto 1.1.3 Per ogni anno di servizio punti 1. Massimo punteggio attribuibile punti 6
- Punto 1.1.4 Per ogni anno di servizio punti 1. Massimo punteggio attribuibile punti 4

l'attribuzione del punteggio assegnato ad ogni concorrente sarà determinato sulla valutazione delle proposte progettuali in variante o migliorative sulla qualità della struttura per come riportato ai criteri e sub criteri, sul progetto posto a base di gara;

la Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di un solo offerente ammesso o di una sola offerta valida purché risulti congrua;

la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto a norma dell'art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50 del 2016.

Essendo i sub criteri valutabili come elementi di tipo quantitativo (max 70 punti offerta tecnica) così come l'offerta economica (max 30 punti) si applica:

$$Pi1 = Pmax * (Oi / Omax)$$

Pi1 = punteggio attribuito; Pmax = Punteggio massimo attribuibile; Oi = Offerta concorrente;

Omax = migliore offerta

$$Pi2 = Pmax * (Ri / Rmax);$$

Pi2 = punteggio attribuito; Pmax = Punteggio massimo attribuibile; Ri = Ribasso concorrente;

Rmax = massimo ribasso.

$$Ptot = \sum (Pi1 + Pi2)$$

La Seggio di gara giudicatrice redigerà, infine, la graduatoria dei concorrenti, in ordine decrescente, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa corrispondente al maggior punteggio ottenuto. Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma dei punteggi riportati negli elementi 1 + 2 + 3.

La congruità dell'offerta sarà sottoposta a verifica per i concorrenti le cui offerte presentano, sia per l'offerta economica che per l'offerta tecnica, un punteggio superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel bando di gara (comma 3 dell'art. 97 D.lgs. n. 50/2016).

15. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA


Allo scadere del termine fissato per la presentazione della documentazione richiesta ai fini dell'ammissione nonché dell'offerta tecnica/economica, il seggio di gara procederà, previa comunicazione tramite avviso sul portale dell'Ente della data e dell'ora, all'apertura ed all'analisi della documentazione presentata, nonché delle offerte formulate dalle Imprese invitate secondo le seguenti modalità:

1. Apertura e constatazione della presenza dell'istanza di partecipazione, constatazione della presenza della documentazione allegata da ciascuna impresa.
2. Verifica e analisi della documentazione tecnica prodotta da ciascuna Impresa, attribuzione del punteggio tecnico.
3. Apertura delle offerte economiche e determinazione del punteggio economico e complessivo e conseguente formulazione della graduatoria di gara, individuazione di eventuali offerte anormalmente basse.
4. Verifica ed analisi della garanzia provvisoria e della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità del miglior offerente, ferma restando la facoltà di effettuare tali verifiche nei confronti del secondo in graduatoria e/o altro/i partecipante/i - verificando che nei loro confronti non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e i criteri di selezione richiesti.
6. Verifica della congruità delle offerte risultate anormalmente basse.

Si precisa che alla luce della complessa emergenza sanitaria Coronavirus. dei provvedimenti emanati in materia dalle Competenti Autorità, in tema di riduzione del rischio di contagio, tutte le sedute si svolgeranno in modalità "riservata" da remoto.

Al fine di garantire comunque inalterata la trasparenza e la parità di trattamento, saranno fornite, tramite posta elettronica certificata le comunicazioni tempestive agli operatori economici interessati sulle attività e delle suddette fasi svolte dal Seggio di gara.

Apertura della Busta A – Verifica documentazione amministrativa (fase di ammissione)



Il Seggio di Gara, nominato dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, svolgerà le operazioni di gara aprendo la seduta riservata procedendo successivamente all'apertura delle buste pervenute contenenti la documentazione di gara di ogni singolo concorrente, verifica i seguenti sub-procedimenti:

- analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni;
- eventuale procedimento di soccorso istruttorio;
- sedute della Seggio di gara giudicatrice per la valutazione dell'Offerta Tecnica;
- eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse.

Valutazione delle offerte tecniche

La Seggio di gara giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente disciplinare.

Apertura delle offerte economiche

Successivamente, il Seggio di Gara, prendendo atto dei punteggi attribuiti dalla Seggio di gara alle singole offerte tecniche dei concorrenti ammessi alla gara, procederà all'apertura della Busta C, contenente l'offerta economica e darà lettura delle percentuali offerte.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio attribuito all'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di Gara, redige la relativa graduatoria.

Qualora siano individuate offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97 comma 3 del Codice dei contratti pubblici e, in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Seggio di Gara, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP. Tale calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Seggio di gara o il Seggio di Gara provvede a comunicare tempestivamente al RUP, ai sensi dell'art. 76 comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle Buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59 comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59 comma 4, lett. a) e c) del Codice, in quanto la Seggio di gara giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

16. SEGGIO DI GARA GIUDICATRICE


La Seggio di gara giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a almeno a n. 3 componenti, anche interni. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77 comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione appaltante.

La Seggio di gara giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi alla gara. Inoltre, in caso di valutazione della congruità delle offerte ex art. 97 del Codice dei contratti pubblici, la Seggio di gara

17. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97 comma 3 del predetto Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, se ritenuto necessario, avvalendosi dell'ausilio della Seggio di gara, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.



Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Seggio di gara, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59 comma 3, lett. c) e 97 commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE- ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente, oppure trascorsi 30 giorni, in assenza di provvedimenti negativi o sospensivi, la proposta di aggiudicazione si intende approvata. L'eventuale approvazione del contratto stipulato avviene nel rispetto dei termini e secondo procedure analoghe a quelle di cui al comma 1 del sopra citato art. 33 del Codice dei contratti pubblici.

La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente.

GARANZIE

A garanzia dell'esatta esecuzione del servizio e dell'osservanza di tutti gli obblighi contrattuali, l'impresa aggiudicataria dovrà costituire una cauzione definitiva di cui all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, con fideiussione bancaria o assicurativa, con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

L'importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto in misura del 50% in quanto trattasi di operatori economici in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 e di ulteriori percentuali in ottemperanza alla normativa n. 221 del 28 dicembre 2015.

18. DOCUMENTI PER LA STIPULA

Con la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, viene richiesto all'aggiudicatario di far pervenire alla AdSP MTMI:


nel termine di 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:

- a) dichiarazione, conforme all'Allegato 8 - "Facsimile Dichiarazione familiari conviventi", resa dai soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi (dell'aggiudicatario e dell'eventuale ausiliaria); ove le dichiarazioni siano sottoscritte con firma olografa dovrà essere prodotta una dichiarazione di conformità agli originali ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e ausiliaria;
- b) dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 7 della Legge n.136/2010.

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione o della stipula del contratto.

Dovrà inoltre comunicare :

- a) idonea copertura assicurativa nel rispetto di quanto stabilito di seguito;
- b) dichiarazione contenente il nominativo ed i riferimenti del "Responsabile Generale del Servizio", nonché il relativo curriculum Vitae, dal quale si evinca in maniera chiara ed inequivocabile, il possesso dei requisiti minimi definiti nel Capitolato Tecnico e degli eventuali requisiti tecnici migliorativi offerti in sede di gara;
- c) dichiarazione contenente il/i nominativo/i ed i riferimenti del/i "Referente/i operativo/i";
- h) nominativi di tutto il personale che il Fornitore impiegherà per lo svolgimento delle attività di primo soccorso (medici, infermieri, barellieri, barellieri con funzione di autista) idonei a ricoprire l'incarico, nonché i relativi curriculum Vitae, dai quali si evinca in maniera chiara ed inequivocabile, il possesso dei requisiti minimi definiti nel Capitolato Tecnico e degli eventuali requisiti tecnici migliorativi offerti in sede di gara;
- i) *in caso di possesso della UNI EN ISO 14001:2015*: copia conforme all'originale, con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del legale rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri del concorrente, di un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi del Regolamento(CE), N. 765/2008 o firmatario degli accordi EA/MLA; *in caso di possesso della registrazione EMAS*: copia conforme all'originale, con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del legale rappresentante o



da soggetto munito di idonei poteri del concorrente, di un certificato di registrazione EMAS rilasciata da un organismo accreditato per lo specifico scopo;

j) *in caso di possesso della UNI ISO 45001:2018 o BS OHSAS 18001:2007*: copia conforme all'originale, con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del legale rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri del concorrente, di un certificato di conformità del sistema di gestione alle suddette norme, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi del Regolamento(CE), N. 765/2008 o firmatario degli accordi EA/MLA.

k) *in caso di possesso della certificazione SA 8000:2007*: copia conforme all'originale, con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del legale rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri del concorrente, di un certificato rilasciato da organismi di certificazione approvati dal Social Accountability Accreditation System (SAAS) l) elenco dei mezzi di soccorso e relative autorizzazioni;

m) per ciascun mezzo in elenco copia della carta di circolazione o altro documento di omologazione da cui si evinca l'anno di immatricolazione;

n) per ciascun mezzo in elenco documentazione attestante la disponibilità del mezzo, in termini di proprietà, noleggio o altro.

19. POLIZZA ASSICURATIVA

L'Aggiudicatario è obbligato, ai fini della stipula del Contratto, a presentare idonea copertura assicurativa, attinenti allo svolgimento di tutte le attività oggetto del Contratto.

La stipula avrà luogo entro giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Palmi, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (in breve GDPR) in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il cui conferimento è richiesto per la presente gara, nonché in ottemperanza al decreto legislativo n. 101 del 10 Agosto 2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR", si precisa che:

Le finalità di trattamento dei dati personali sono:

- in fase di partecipazione alla gara, lo svolgimento delle operazioni di gara, di ammissione, di esclusione, dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
- in fase contrattuale, extracontrattuale ovvero di stipulazione in caso di aggiudicazione, lo svolgimento degli obblighi contrattuali;

Ove il titolare del trattamento intenda trattare i dati personali per una finalità differente da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di questo ulteriore trattamento dovrà fornire informazioni specifiche ed attinenti con riguardo alle differenti finalità;

- la base giuridica del trattamento dei dati personali riviene dalla normativa nazionale sulle gara di appalto (ex d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e regolamenti di attuazione) e dal contratto di appalto che sarà stipulato a norma di legge a seguito dell'aggiudicazione definitiva;
- il trattamento è realizzato per mezzo di singole operazioni o di un complesso di operazioni, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate e limitate alle finalità indicate e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza; esse sono poste in essere esclusivamente dal personale autorizzato dal titolare al trattamento dei dati personali che, all'occorrenza, può utilizzare un software con caratteristiche tali da garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati nonché le opportune procedure di archiviazione in sicurezza. Il trattamento dei dati personali non comporta alcuna profilazione;
- le categorie di dati personali conferiti, quali ad esempio l'anagrafica, il codice fiscale e la partita i.v.a., i recapiti telefonici, di posta elettronica e posta elettronica certificata, le qualità personali e le posizioni economiche e giuridiche, appartenenti anche alle categorie di cui all'art. 9 del GDPR, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini delle attività sopraindicate; il conferimento dei



dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto o il loro parziale o inesatto conferimento, attese le finalità del trattamento sopra esplicitate, avrà come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività. In particolare sono previsti trattamenti di dati sensibili, quali ad esempio i dati relativi alle condanne penali o altre sanzioni così come sono dichiarati o accertabili tramite gli organi competenti o da registri pubblici. Il trattamento consiste nell'accesso, elaborazione, valutazione dei dati per accertare il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara e di conferimento di contratti pubblici, secondo le previsioni di legge;

- per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1), i dati personali possono essere portati a conoscenza delle persone autorizzate dal titolare e dei componenti della Seggio di gara di gara, inoltre possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o per regolamento, o ai soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; Il trattamento riferito alla comunicazione mediante trasmissione potrà riguardare la comunicazione dei dati ad Enti Pubblici, Organi di Vigilanza e Controllo, Autorità Giudiziaria, Soggetti Interessati e controinteressati.
- i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- i dati personali saranno trattati per il tempo necessario all'espletamento delle operazioni di gara e, in caso di aggiudicazione dell'appalto, per il periodo di esecuzione contrattuale; essi saranno conservati o archiviati, secondo le disposizioni di legge, da personale autorizzato con modalità che garantiscono l'integrità e la disponibilità nel tempo in caso d'uso; in particolare sono adottate le seguenti misure: accesso al software con sistema di autenticazione e autorizzazione, accesso controllato ai locali dove si svolgono i trattamenti, esecuzione di copie di sicurezza o di backup periodico, conservazione sicura;
- il soggetto interessato che ha conferito liberamente i propri dati personali a seguito della partecipazione alla presente gara di appalto, ha il diritto di rivolgersi all'Autorità Sistema Portuale di Gioia tauro per ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e, in caso positivo, di ottenere l'accesso ai dati personali detenuti dalla Amministrazione appaltatrice, in riferimento a: le finalità del trattamento; categorie di dati personali trattati; i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se appartenenti a Paesi terzi (e, in questo caso, l'indicazione delle relative garanzie adeguate che legittimano tale comunicazione di dati); il periodo di conservazione dei dati oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo.

Inoltre, ove applicabili, l'interessato potrà altresì esercitare i diritti di cui agli artt. da 16 a 21 del GDPR, in particolare:


- la rettifica dei dati, ossia l'aggiornamento o la modifica degli stessi;
- la cancellazione dei dati;
- la limitazione del trattamento;
- la portabilità dei dati
- l'accesso ai dati personali

L'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in relazione ai trattamenti di cui alla presente Informativa. Tali diritti sono esercitabili direttamente inviando una comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it

L'Aggiudicatario è tenuto al vincolo di riservatezza sulle informazioni, sulle circostanze e sui contenuti dei quali venisse a conoscenza nel corso dello svolgimento dell'appalto, nonché sui contenuti e sugli sviluppi delle attività in capo allo stesso, fatta eccezione per quanto sia strettamente necessario all'esecuzione contrattuale. L'Aggiudicatario è tenuto a operare in conformità a quanto disposto dai citati GDPR e decreto legislativo n. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e integrazioni;

Titolare del trattamento dei dati personali (Controller) è il Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) è l'Avv. Simona SCARCELLA – PEC: affarilegali@pec.portodigioiatauro.it.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme di settore in materia di appalti pubblici e, in particolare, alle norme del Codice dei contratti pubblici, al Codice civile e alle vigenti disposizioni in materia di contratti di diritto privato, se e in quanto applicabili.



Autorità di Sistema Portuale
dei Mari Tirreno Meridionale
e Ionio

Servizio di gestione del presidio di primo intervento medico-sanitario all'interno dell'ambito portuale di Gioia Tauro (RC), nonché il servizio di trasporto in autoambulanza da svolgersi a favore di tutti gli utenti portuali

CIG 6850210C1C

PATTO DI INTEGRITÀ

Tra

L'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, con sede in Gioia Tauro – Contrada Lamia, snc, 89013 – Gioia Tauro, P.IVA e Cod. Fisc., rappresentata legalmente dalnella sua qualità di(nel seguito definita Amministrazione);

e

Il concorrente _____, con sede legale in _____ prov. _____ alla via _____ n. _____ p.IVA _____ legalmente rappresentata da _____ nato a _____ il _____ Tel. _____ PEC _____ che partecipa alla presente procedura di gara come consorzio/impresa singola/mandante-capogruppo di ATI

VISTO

- l'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione";
- l'approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017;

- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2020/2022 dell'Autorità portuale di Gioia Tauro approvato con Determina del Commissario Straordinario n. 06/2020 del 16/01/2020.

L'AMMINISTRAZIONE e L'IMPRESA

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Ambito di applicazione e finalità)

1. Il presente Patto va applicato in tutte le procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria, salvo che per l'affidamento specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico (es. Consip).
2. Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi dall'Amministrazione.
3. Il Patto disciplina e regola i comportamenti degli operatori economici che prendono parte alle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché del personale appartenente all'Amministrazione.
Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l'Amministrazione e l'Impresa partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicataria della gara medesima, affinché i propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.
4. Il Patto, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Impresa e dall'eventuale Direttore/i Tecnico/i, è presentato dalla Impresa medesima allegato alla documentazione relativa alla procedura di gara oppure, nel caso di affidamenti con gara informale, unitamente alla propria offerta, per formarne, in entrambi i casi, parte integrante e sostanziale.
Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché di ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall'eventuale loro Direttore/i Tecnico/i.
Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'Impresa e/o Imprese ausiliaria/e e dall'eventuale/i Direttore/i Tecnico/i.

Nel caso di subappalto - laddove consentito - il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall'eventuale/i Direttore/i Tecnici.

5. In caso di aggiudicazione della gara il presente Patto verrà allegato al contratto, da cui sarà espressamente richiamato, così da formarne parte integrante e sostanziale.
6. La presentazione del Patto, sottoscritto per accettazione incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce per l'Impresa concorrente, condizione essenziale per l'ammissione alla procedura di gara sopra indicata, pena l'esclusione dalla medesima. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita nella relativa procedura di gara.

Articolo 2

(Obblighi dell'Impresa)

1. L'Impresa conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. L'Impresa si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell'Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini dell'aggiudicazione della gara o di distorcerne il corretto svolgimento.
3. L'Impresa si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell'Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini dell'assegnazione del contratto o di distorcerne la corretta e regolare esecuzione.
4. L'Impresa, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui sia a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara. Agli stessi obblighi, è tenuta anche l'impresa aggiudicataria della gara nella fase dell'esecuzione del contratto.
5. Il legale rappresentante dell'Impresa informa prontamente e puntualmente tutto il personale di cui si avvale, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.
6. Il legale rappresentante dell'Impresa segnala eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell'Amministrazione.
7. Il legale rappresentante dell'Impresa dichiara:

- di non avere in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara e della documentazione tecnica e normativa ad esso allegata, al fine di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali, finanziari richiesti per la partecipazione ed i requisiti tecnici del bene, servizio o opera oggetto dell'appalto.
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare la libera concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dal Codice Civile ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;
- di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, c. 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 così come integrato dall'art. 21 del d.lgs. 8.4.2013, n.39, o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti;
- di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto di cui all'art.53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 così come integrato dall'art.21 del d.lgs. 8.4.2013, n.39 verrà disposta l'immediata esclusione dell'Impresa dalla partecipazione alla procedura d'affidamento.
- di impegnarsi a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente aggiudicatole a seguito della procedura di affidamento.

Articolo 3

(Obblighi dell'Amministrazione)

1. L'Amministrazione conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. L'Amministrazione informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del relativo contratto qualora assegnato, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.
3. L'Amministrazione attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al comma primo, ed alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n.62.
4. L'Amministrazione aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere

dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto.

5. L'Amministrazione formalizza l'accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Articolo 4 (Sanzioni)

1. L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Impresa anche di una sola delle prescrizioni indicate all'art.2 del presente Patto potrà comportare oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l'applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni: esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell'offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto;
 - revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto;
 - risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto;
 - responsabilità per danno arrecato all'Autorità portuale di Gioia Tauro nella misura dell'8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
 - responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;
 - esclusione del concorrente dalle gare indette dall'Autorità portuale di Gioia Tauro per 5 anni.
2. In ogni caso, l'accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità costituisce legittima causa di esclusione dell'Impresa dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi bandite dall'Amministrazione dell'Interno per i successivi tre anni.

Articolo 5 (Controversie)

La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto di Integrità è demandata all'Autorità Giudiziaria competente.

Articolo 6 (Durata)

Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura volta all'affidamento e fino alla regolare ed integrale esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura medesima.

Data: _____

Il Presidente

Dott. Andrea Agostinelli

(timbro e firma del concorrente)

OGGETTO: Istanza di partecipazione alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63, del D. L.gs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del Servizio di gestione del presidio di primo intervento medico-sanitario all'interno dell'ambito portuale di Gioia Tauro (RC), nonché il servizio di trasporto in autoambulanza da svolgersi a favore di tutti gli utenti portuali

[CIG 86850210C1C]

(DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

In qualità di (*carica sociale*) _____ della società _____

sede legale _____ sede operativa _____

n. telefono _____ mail _____

PEC: _____

Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

in qualità di (*carica sociale*) _____ della società _____

sede legale _____ sede operativa _____

n. telefono _____ e-mail _____

PEC: _____

Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

CHIEDE/CHIEDONO

DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO INDICATA,

[barrare la casella di interesse]

In qualità di:

Impresa individuale (d.lgs. n. 50/2016, art. 45 – comma 2 - lett. a);

Società, specificare tipo _____;

Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (d.lgs. n. 50/2016, art. 45 – comma 2 - lett. b);

Consorzio tra imprese artigiane (d.lgs. n. 50/2016, art. 45 – comma 2 - lett. b);

Consorzio stabile (d.lgs. n. 50/2016, art. 45 – comma 2 - lett. c);

Mandataria di un raggruppamento temporaneo (d.lgs. n. 50/2016, art. 45 – comma 2 - lett. d);

tipo orizzontale

tipo verticale

tipo misto

costituito

non costituito;

fra:

	PARTI DA ESEGUIRE (%)
MANDATARIA	
MANDANTE	
MANDANTE	
MANDANTE	

Mandataria di un consorzio ordinario (d.lgs. n. 50/2016, art. 45 – comma 2 – lett. e);

costituito

non costituito;

Aggregazione di imprese di rete (d.lgs. n. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f):

dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;

dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;

dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria;

GEIE (d.lgs. n. 50/2016, art. 45 – comma 2 - lett.g);

DICHIARA /DICHIARANO:

che l'RTP sarà costituito da: _____

e che verrà conferito mandato con rappresentanza all'impresa capogruppo: _____

E SI IMPEGNA/IMPEGNANO, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE.

DICHIARA/DICHIARANO, INOLTRE:

che non sussistono motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di non aver affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001;

di essere iscritto nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. territorialmente competente per l'attività oggetto del servizio e/o attività analoghe o assimilabili;

di essere iscritto all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ex art. 212 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per le seguenti categorie e classi:

- Categoria 1 classe F (raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati);

- Categoria 4 classe F (raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi);

- Categoria 5 Classe F (raccolta e trasporto rifiuti pericolosi).

- di possedere i requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti nella lettera di invito;
- di possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti nella lettera di invito;
- di avere esaminato attentamente tutta la documentazione posta a base di gara, di aver preso atto delle circostanze generali e particolari di svolgimento del servizio, di averlo giudicato realizzabile e che i prezzi nel loro complesso sono remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- di conferire i rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico presso l'impianto/i di termodistruzione _____ (specificare quale/i della Regione Puglia).
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari e sulla struttura d'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi ai sensi dell'art. 87 del d.lgs. n. 06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);
- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fatto salvo il rinnovo previsto ai sensi dell'art. 93 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per ulteriori 180 giorni;
- di essere regolarmente iscritta alla White List presso la Prefettura di _____ in data _____;
- di aver regolarmente inoltrato alla Prefettura di _____ la richiesta per l'iscrizione alla White List;
- di non essere iscritto alla White List e di non aver inoltrato alla Prefettura tale richiesta;
- in caso di richiesta di accesso agli atti presentata da uno o più concorrenti alla procedura in oggetto, che nessuna delle parti della propria offerta o delle giustificazioni della medesima contiene segreti tecnici o commerciali e, pertanto, di dare il proprio consenso all'ostensione dei documenti;

ovvero,

- che le seguenti parti dell'offerta o delle giustificazioni della medesima contengono segreti tecnici o commerciali e, pertanto si oppone diniego alla ostensione degli stessi ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) (allegare dichiarazione motivata e comprovata del diniego): _____

_____;

DICHIARA/DICHIARANO, ALTRESI':

[eventuale] di fruire dell'istituto dell'avvalimento indicando come impresa ausiliaria la seguente _____
_____ per i requisiti tecnico organizzativi ed economico finanziari appresso descritti _____
come previsto dall'art. 89 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DICHIARA/DICHIARANO, INFINE:

- di aver letto e compreso l'allegata Informativa sul Trattamento dei Dati Personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE - 2016/679, secondo i quali, i dati riportati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di gara, di adozione delle necessarie misure precontrattuali e per adempiere agli obblighi di legge disciplinati dal d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. I dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso agli atti nei limiti consentiti dalla legge n. 241/1990.
- di essere consapevole delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000. Qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, l'operatore economico verrà escluso dalla procedura; in tal caso la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

_____, li _____ (luogo, data)

Firma

(firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Firma

(firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.)